

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 giugno 2009, in Bergamo,

tra

Banca Popolare di Bergamo spa,

e

La Delegazione Sindacale Aziendale di
FALCRI

Le Parti convergono quanto segue.

Con decorrenza 1 gennaio 2009, viene istituito un assegno aziendale, denominato nel cedolino-paga "assegno ex intesa giugno 2009", da erogarsi mensilmente (per 13 mensilità) secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Tale assegno verrà riconosciuto al personale che risulti alle dipendenze della Banca Popolare di Bergamo Spa al 31/12/2008.

L'importo annuale del suddetto assegno, derivante dal consolidamento di una quota del Premio Aziendale 2008, è determinato per ciascun livello inquadramentale secondo la seguente formula:

(Premio aziendale rettificato 2007 – Premio aziendale rettificato 2008)

Il Premio aziendale rettificato 2007 è determinato convenzionalmente a partire dall'importo del Premio aziendale tabellare 2007 come risultante dall'applicazione dell'Accordo 6 marzo 2008, calcolato per ciascun interessato sulla base dell'inquadramento e, per il Personale appartenente al 4° livello dei Quadri direttivi, della fascia retributiva in essere al 31.12.2008, e aggiungendo al valore così determinato gli importi erogati nell'anno 2008 a titolo di liberalità e di Una tantum riferite al Premio aziendale 2007.

Ai fini di cui sopra, l'importo del premio aziendale tabellare 2007 viene calcolato:

- in misura intera anche per i lavoratori con contratto di lavoro part time, a prescindere dalla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro;
- in misura intera anche in caso di assunzione in corso d'anno o di assenze dal servizio che abbiano eventualmente determinato, per il singolo interessato, la riduzione dell'importo del premio aziendale 2007 effettivamente erogato;
- non considerando, per il personale appartenente alle Aree Professionali, gli eventuali incrementi del Premio aziendale 2007 derivanti dagli scatti di anzianità;

Il Premio aziendale rettificato 2008 è determinato convenzionalmente a partire dalla somma delle due seguenti quote:

- "Quota A" come risultante, per l'esercizio 2008, dall'applicazione dell'Accordo 23 dicembre 2008;
- "Quota B" come risultante, per l'esercizio 2008, dall'applicazione dell'Accordo 30 giugno 2009

La "Quota A" e la "Quota B" sopra indicate saranno calcolate per ciascun interessato sulla base dell'inquadramento in essere al 31.12.2008 e, per entrambe, con applicazione convenzionale del moltiplicatore pari a 1 (corrispondente, per la Quota A, a valori dell'UOCLI consolidato di Gruppo 2008 compresi tra il 50% e il 120% rispetto all'anno precedente e, per la Quota B, a valori dell'UOCLI aziendale 2008 compresi tra il 50% e il 115% rispetto all'anno precedente – tabella a) dell'accordo 30 giugno 2009-). Ai fini della determinazione del Premio aziendale rettificato 2008, gli importi della "Quota A" e della "Quota B" vengono calcolati:

- in misura intera anche per i lavoratori con contratto di lavoro part time, a prescindere dalla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro;
- in misura intera anche in caso di assunzione in corso d'anno o di assenze dal servizio che possano eventualmente determinare, per il singolo interessato, la riduzione dell'importo del premio aziendale 2008 effettivamente erogato.

L'importo dell'assegno come sopra determinato sarà maggiorato del 15%; tale maggiorazione avrà per il personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi un limite minimo fissato in euro 150 e un limite massimo fissato in euro 300.

Per il Personale appartenente alle Aree Professionali al 31.12.2008, l'importo dell'assegno annuo come sopra determinato sarà incrementato di un importo pari a € 36,55 per ciascuno scatto di anzianità maturato alla data del 31.12.2008.

Inoltre, ai fini della determinazione dell'incremento derivante dagli scatti di anzianità di cui al precedente capoverso dovranno essere conteggiati, in aggiunta allo scatto in corso di maturazione alla data del 31.12.2008 e fermo restando il numero massimo di scatti di anzianità previsto all'art. 89 del vigente CCNL:

- due ulteriori scatti di anzianità per il personale assunto fino alla data del 31/12/1994;
- tre ulteriori scatti di anzianità per il personale assunto successivamente alla data del 31/12/1994.

L'importo dell'“assegno ex intesa giugno 2009” sarà:

- rivalutato in base all'indicatore ISTAT maggiorato di 0,50 pct, con decorrenza dal 1/1/2010;
- maggiorato del 10% in occasione di promozione successiva al 30/06/2009 e con decorrenza dalla stessa, nell'ambito delle Aree Professionali e nei primi due livelli retributivi dei Quadri Direttivi.

L'assegno ex intesa giugno 2009, non assorbibile e valido quale base imponibile per il TFR e per i contributi al Fondo di Previdenza Complementare, sarà:

- erogato entro il mese di agosto 2009, con contestuale corresponsione degli eventuali arretrati relativi ai mesi da gennaio al mese precedente all'erogazione;
- rapportato alla prestazione lavorativa a tempo parziale e proporzionalmente ridotto in caso di assenze non retribuite.

Con riferimento all'esercizio 2009, al verificarsi delle condizioni indicate nella tabella che segue, al personale appartenente alle Aree Professionali verrà riconosciuto, l'importo una tantum indicato nella medesima tabella:

Indicatore	Valore dell'indicatore (UOCLI aziendale procapite corrente/UOCLI aziendale procapite di riferimento)	Importo Una Tantum
Valore dell'UOCLI aziendale, escluse le partite straordinarie e non ricorrenti, procapite rilevato 31.12.2009 (UOCLI aziendale procapite corrente), rapportato al medesimo parametro rilevato con riferimento all'esercizio 2007 (31.12.2007, UOCLI procapite di riferimento)	≥ 105%	Euro 100,00

Qualora, relativamente all'esercizio 2009, non si siano verificate le condizioni per l'erogazione dell'importo Una Tantum di cui sopra, al verificarsi delle condizioni indicate nella tabella che segue, al personale appartenente alle Aree Professionali verrà riconosciuto, con riferimento agli esercizi 2010 e 2011, l'importo una tantum indicato nella medesima tabella:



Indicatore	Valore dell'indicatore (<i>UOCLI aziendale procapite corrente/UOCLI aziendale procapite di riferimento</i>)	Importo Una Tantum
Valore dell' <i>UOCLI aziendale</i> , escluse le partite straordinarie e non ricorrenti, procapite rilevato 31.12.2010 e al 31.12.2011 (<i>UOCLI aziendale procapite corrente</i>), rapportato al medesimo parametro rilevato con riferimento all'esercizio 2007 (31.12.2007, <i>UOCLI procapite di riferimento</i>)	≥ 105%	Euro 150,00

Ai fini del calcolo dell'*UOCLI aziendale pro capite* di riferimento e dell'*UOCLI aziendale pro capite corrente* riferito rispettivamente a ciascuno degli esercizi 2009 – 2011 si terrà in considerazione l'organico medio dell'anno di riferimento, individuato come media aritmetica tra l'organico (forza lavoro al netto dei contratti di somministrazione) risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento e quello (forza lavoro al netto dei contratti di somministrazione) risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'importo una tantum verrà riconosciuto nel mese di luglio dell'esercizio successivo a quello in cui si è eventualmente verificata la condizione che ne dà diritto.

Le Parti convengono altresì che con decorrenza 1.1.2010 l'erogazione di cui all'art. 36 del Verbale di Accordo sottoscritto da BPB e le OO.SS. in data 1.3.2007 sia determinata nella misura di € 350 (importo riferito al 1° livello retributivo della 3ª area professionale, da riparametrare secondo la scala in uso per il premio aziendale 2008).


Ferma restando la decorrenza di cui sopra, tale previsione sarà applicata a favore del solo personale assunto in data successiva al 31/12/2008 a tempo indeterminato dal mercato esterno, ivi compresi coloro che operino o abbiano operato presso Aziende del Gruppo con tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel precedente capoverso, valgono in materia le previsioni di cui al già richiamato articolo 36.

Letto, confermato e sottoscritto.



BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.a.



FALCRI